



COMUNE DI PERETO

Provincia di L'Aquila

Comune aderente ai Borghi Autentici d'Italia



CAP. 67064 Corso Umberto I, 49
Part. iva 00181810664

Sito web: <http://www.comune.pereto.aq.it>
email: comunepereto@tiscali.it

Tel. 0863/997440 fax 0863/907476
c/c post. 12173670

=====

ORDINANZA NR. 49 DEL 01/08/2020

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta provvisorio in Via della Fonte Vecchia (dai giardini pubblici al lavatoio) per manutenzione strada e taglio erba.

IL SINDACO

VISTO l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con decreto Legislativo 30 Aprile 1992,n.285 aggiornato e modificato dal D. Lgs n. 360/93 in base al quale i comuni possono con proprie ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione dei veicoli nei centri abitati;

VISTO il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

CONSIDERATO che il giorno 04 agosto è in programma la pulizia e manutenzione stradale e il taglio dell'erba in via della Fonte Vecchia dai giardini pubblici fino all'intersezione con Via Roma;

RITENUTO che,per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario vietare la sosta a tutti i veicoli nel tratto di strada in oggetto durante le fasi di manutenzione e taglio erba;

VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA DELLA FONTE VECCHIA DAI GIARDINI PUBBLICI ALL'INTERSEZIONE CON VIA ROMA DALLE 07:00 ALLE 12:00 DEL 04/08/2020

DISPONE che

- Il Comune sia esonerato da ogni responsabilità per danni a cose ed a persone conseguenti il divieto;
- Copia della presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio

A norma dell'art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. na novembre 1971, n. 1199 entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.

In relazione del disposto dell'art. 37, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, sempre nei termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Polizia Locale e gli ufficiali ed agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Giacinto Scio